



**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP) DI EVENTUALI
INCARICHI DI STUDIO DI QUESTIONI GIURIDICHE E DI EVENTUALI INCARICHI
DI PATROCINIO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Costituzione di un elenco di avvocati

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Art. 5 – Invio della domanda

Art. 6 – Cancellazione dall'elenco

Art. 7 – Modalità e criteri di scelta del professionista cui conferire l'incarico

Art. 8 – Formalizzazione dell'incarico

Art. 9 – Obblighi del professionista

Art. 10 – Compensi

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Art. 12 – Disposizioni finali

Art. 13 – Pubblicità

Allegati

Allegato A: *Modello di domanda di iscrizione nell'Elenco*

Allegato B: *Modello di “Contratto di collaborazione libero professionale ex art. 7 c. 6 d. lgs. 165/2001” [incarichi per lo studio di questioni giuridiche]*

Allegato B1: *Modello di “Dichiarazione di accettazione del compenso e di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013” [da sottoscrivere contestualmente al Contratto All. B]*

Allegato C: *Modello di “Contratto di incarico professionale” [incarichi di patrocinio giudiziale e stragiudiziale]*

Allegato C1: *Modello di “Dichiarazione di accettazione del compenso e di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013” [da sottoscrivere contestualmente al Contratto All. C]*

Art. 1

Oggetto del Disciplinare

- 1) L'art. 1, c. 8 bis, d.l. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla l. 225/2016 stabilisce che gli Enti vigilati dal Ministero della Salute, quale è l'INMP, “*sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del r.d. 1611/1933*”. Ferma, dunque, l'attribuzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato all'INMP come ribadito dalla stessa con Circolare nr. 58/2016, l'Istituto ha rilevato l'opportunità di costituire un elenco di avvocati del libero foro disponibili a ricevere eventuali incarichi di studio di questioni giuridiche ed eventuali incarichi di patrocinio giudiziale e stragiudiziale nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio non possano essere assunti dall'Avvocatura dello Stato nelle ipotesi di conflitto di interesse con altre amministrazioni, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- 2) Per garantire il rispetto dei criteri di trasparenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, l'Istituto intende disciplinare la procedura di selezione degli avvocati e la costituzione di un apposito “*Elenco di avvocati disponibili a ricevere eventuali incarichi di studio di questioni giuridiche ed eventuali incarichi di patrocinio giudiziale e stragiudiziale per conto dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)*” aperto a tutti i professionisti del libero foro, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 che ne facciano regolare richiesta con le modalità indicate nel successivo art. 5, da utilizzare all'occorrenza per l'assegnazione di eventuali incarichi di studio di questioni giuridiche e di eventuali incarichi di patrocinio giudiziale e stragiudiziale.
- 3) Il presente Disciplinare viene altresì emanato nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 della Costituzione, dall'art.13 della legge 31.12.2012, n. 247 (Legge Professionale Forense) e dei parametri generali fissati dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 e ss.mm.ii., nonché della l. 49/2023 recante le “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*”.

Art. 2

Ambito di applicazione

- 1) Il presente Disciplinare si applica alle procedure di conferimento, da parte del Direttore Generale e dei Dirigenti espressamente delegati, di incarichi professionali esercitati da professionisti con Partita IVA mediante *a)* contratti di incarico professionale per il patrocinio giudiziale e stragiudiziale e *b)* contratti di collaborazione libero professionale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 56/2013 e dell'articolo 7 c. 6 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
- 2) L'INMP, conformemente ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le proprie funzioni e strutture per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale, ancorché appartenente a strutture diverse.
- 3) Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, il Direttore Generale può conferire a soggetti esterni gli incarichi di cui al precedente comma 1, in presenza dei presupposti di legge.
- 4) Le norme del presente Disciplinare si applicano a tutto il personale dipendente dell'Istituto con rapporto a tempo indeterminato e con rapporto a tempo determinato, anche in posizione di comando, appartenente all'Area del Comparto e alle Aree Dirigenziali.

Art. 3

Costituzione di un elenco di avvocati

- 1) In ossequio ai principi di trasparenza e tempestività dell'azione amministrativa, per l'affidamento di eventuali incarichi di studio di questioni giuridiche e di eventuali incarichi di patrocinio giudiziale e stragiudiziale – salvo i casi in cui il mandato sia stato già conferito – è istituito un apposito elenco dei professionisti accreditati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale.
- 2) Ogni professionista sarà inserito nell'elenco con l'indicazione espressa dell'ambito specialistico in cui lo stesso svolge precipuamente la propria attività professionale, così come dallo stesso indicato anche nel *curriculum vitae* allegato alla richiesta di iscrizione.
- 3) I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula*.
- 4) L'elenco è mantenuto aperto e verrà aggiornato periodicamente dalla UOC competente.
- 5) La prima pubblicazione ed ogni successivo aggiornamento saranno approvati con deliberazione del Direttore Generale.
- 6) Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, nelle more dell'adozione della delibera di prima pubblicazione e di aggiornamento dell'Elenco, il Direttore Generale potrà conferire mandato anche ai professionisti che abbiano richiesto l'iscrizione ed il cui nominativo risulti nell'elenco in pubblicazione.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

- 1) La domanda di iscrizione all'elenco gli Avvocati del libero foro dovrà ritenersi valida se pervenuta da professionisti che:
 - I. siano iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati;
 - II. abbiano esperienza documentabile nella difesa di Pubbliche Amministrazioni o di Enti del Servizio Sanitario Nazionale in una delle seguenti materie:
 - a) Diritto civile
 - b) Diritto sanitario
 - c) Diritto del lavoro
 - d) Diritto penale
 - e) Diritto amministrativo
 - f) Diritto tributario
 - III. godano dei diritti civili e politici;
 - IV. abbiano sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con indicazione in domanda dei relativi estremi e del massimale assicurato che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
 - V. non versino in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - VI. si impegnino a non avere rapporti di patrocinio contro l'INMP nel periodo di permanenza nell'Elenco;
 - VII. non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - VIII. non abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, né abbiano subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;

- VIII. siano competenti, *ex art. 3 l. 247/2012*, in una o più delle materie sopraelencate che dovranno essere espressamente indicate;
- IX. accettino le condizioni previste nell'Avviso di selezione;
- X. accettino che il pagamento dei compensi dovrà avvenire nel rispetto e nella fascia di riferimento dei compensi minimi stabiliti dalle disposizioni del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 e ss.mm.ii., recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e che, in ogni caso, l'elaborazione della parcella dovrà avvenire ai sensi della l. 49/2023 ed avuto riguardo al parametro minimo del tariffario forense;
- XI. accettino che solo per gli incarichi di patrocinio giudiziale può essere previsto il versamento dell'acconto, per una sola volta, fino al massimo del 30% sul totale dell'imponibile (oltre, quindi, IVA e CPA);
- XII. accettino che solo per gli incarichi di patrocinio giudiziale è previsto il rimborso spese forfettario nella misura del 15% di cui all'art. 2, secondo comma, del D.M. 55/2014 e che questo non potrà essere oggetto di acconto;
- XIII. acconsentano al trattamento dei propri dati personali per l'espletamento delle attività connesse con la richiesta di iscrizione nell'elenco e di eventuale successivo affidamento incarico;
- XIV. riconoscano che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'INMP;
- XV. si impegnino a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda e di essere a conoscenza del fatto che l'INMP potrà disporre la cancellazione d'ufficio dall'Elenco, ove tali modifiche comportino tale effetto;
- XVI. si impegnino a trasmettere periodicamente, secondo le indicazioni degli Uffici dell'INMP, una valutazione in ordine all'esito della controversia, con annessa stima delle somme ai fini dell'accantonamento al relativo Fondo Rischi del Bilancio.
- 2) Ai fini della validità della domanda e della successiva iscrizione nell'Elenco, i professionisti dovranno possedere tutti i superiori requisiti al momento dell'invio della domanda e per tutto il periodo di iscrizione in Elenco ai sensi del successivo art. 6.
- 3) L'iscrizione nell'Elenco non comporta l'instaurazione con l'INMP di alcun rapporto, né autorizza il professionista iscritto a spendere, in qualsivoglia contesto, il nome di INMP o la qualifica di consulente legale per l'Istituto.
- 4) Oltre all'istanza di iscrizione redatta secondo il modello All. A, il professionista dovrà allegare il *curriculum vitae* in formato europeo, redatto in forma di autocertificazione, avendo cura di evidenziare il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, assunzione di precedenti incarichi per Aziende e Enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni, le specializzazioni possedute e le materie professionali specificatamente curate ed approfondite nel corso della propria carriera.

Art. 5

Invio della domanda

- 1) La domanda di iscrizione potrà ritenersi valida solo se:
- a) redatta utilizzando il modello di istanza allegato al presente Disciplinare (All. A);
 - b) inviata a mezzo PEC all'indirizzo inmp@pec.inmp.it nel rispetto delle modalità fissate nell'apposito "Avviso" che viene pubblicato con deliberazione del Direttore Generale sul portale *web* istituzionale, sezione "Pubblicità Legale";
 - c) corredata di copia di valido documento di identità con codice fiscale e tesserino di iscrizione all'Ordine.

Art. 6

Cancellazione dall'elenco

- 1) In ogni momento, i professionisti che non fossero più interessati o che perdessero i requisiti per permanere nell'elenco potranno chiedere alla UOC competente di essere cancellati.
- 2) La cancellazione avrà effetto dal recepimento della stessa mediante provvedimento redatto secondo l'ordinamento dell'INMP.
- 3) L'elenco privo del nominativo del professionista cancellato sarà pubblicato nell'ambito degli aggiornamenti periodici infrannuali.
- 4) Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
 - a) non abbiano assolto con puntualità e diligenza le richieste e gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'INMP;
 - b) abbiano reso dichiarazioni mendaci nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
 - c) abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo.

Art. 7

Modalità e criteri di scelta del professionista cui conferire l'incarico

- 1) Per l'individuazione dei professionisti che, tra quelli iscritti nell'Elenco, siano più competenti a trattare il caso concreto, il Direttore Generale costituisce con proprio atto la Commissione di valutazione per la selezione ed il conferimento dei predetti incarichi di collaborazione nominando tre componenti tra le unità di personale in servizio presso l'INMP.
- 2) Verificato il ricorrere dei presupposti di cui al precedente art. 2 comma 2 ai fini del conferimento dell'incarico ed esaminati i *curricula* di tutti i professionisti in Elenco, la Commissione sottopone al Direttore Generale una rosa di massimo tre nominativi osservando i criteri di cui alle lett. *a), b), c)* del successivo comma.
- 3) Gli incarichi saranno conferiti dal Direttore Generale secondo i seguenti criteri, non sindacabili:
 - a) specificità e rilevanza della controversia da trattare;
 - b) esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto ed all'incarico da affidare, così come deducibile dal *curriculum* allegato alla domanda;
 - c) analogia dei casi da affidare con gli incarichi già trattati.
- 4) Si dovrà riportare anche nell'“Avviso” che non è, in ogni caso, posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
- 5) Esclusivamente per le controversie in corso ed in ossequio ai principi di efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché per garantire la continuità del diritto di difesa, il Direttore Generale può conferire, in deroga alla procedura delineata nel presente Disciplinare, l'incarico a quei professionisti che fossero già costituiti in giudizio.

Art. 8

Formalizzazione dell'incarico

- 1) Il Direttore Generale conferirà l'incarico con apposito atto deliberativo al professionista che, tra quelli proposti dalla Commissione, riterrà più idoneo, tenuto conto anche del carattere fiduciario della prestazione. Sarà preclusivo all'affidamento dell'incarico l'aver controversie in corso contro l'INMP.

- 2) Successivamente alla deliberazione di conferimento incarico del Direttore Generale, previa acquisizione della disponibilità del professionista ad assumere l'incarico, la UOC competente provvederà alla redazione del “*Contratto di collaborazione libero professionale ex art. 7 c. 6 d. lgs. 165/2001*” secondo il modello allegato (All. B) nel caso di conferimento incarico per lo studio di questioni giuridiche oppure del “*Contratto di incarico professionale*” secondo il modello allegato (All. C) nel caso di conferimento incarico di patrocinio giudiziale e stragiudiziale.
- 3) Oltre al Contratto, per la validità del conferimento ed assunzione dell'incarico, il professionista dovrà sottoscrivere l'informativa *privacy*, nonché rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del compenso e di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 secondo i modelli allegati (All. B1 e All. C1).
- 4) La UOC competente, una volta formati i documenti necessari, provvederà ad inviarli tramite PEC all'indirizzo PEC indicato dal professionista richiedendo a quest'ultimo di renderli sottoscritti con firma digitale tempestivamente e comunque entro un termine congruo con le esigenze dell'Istituto ed il decorrere di eventuali termini decadenziali.
- 5) Qualora il professionista si rendesse inadempiente alla richiesta di cui al comma precedente, si provvederà alla cancellazione del nominativo dall'elenco a norma dell'art. 6 ed il Direttore Generale provvederà a nuova nomina.
- 6) Nel caso di espressa delega, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Dirigente delegato.

Art. 9

Obblighi del professionista

- 1) Il professionista, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, dovrà assumere l'obbligo:
 - a) di non proporre azioni legali sia in nome proprio e/o per conto altrui contro l'INMP per il periodo di permanenza nell'Elenco. Tale obbligo è esteso anche ai legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del richiedente;
 - b) di accettare le condizioni previste dal presente Disciplinare e dai relativi allegati, nonché dall'Avviso per la costituzione dell'Elenco;
 - c) di informare tempestivamente l'INMP nel caso del venir meno dei requisiti/obblighi previsti per l'iscrizione nell'Elenco;
 - d) di non accettare nuovi incarichi e/o dimettersi dagli incarichi già ricevuti dall'INMP nel caso del venir meno anche di uno solo dei requisiti/obblighi di cui all'Avviso di che trattasi.
- 2) La UOC competente dovrà vigilare affinché il professionista incaricato, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio e all'assunzione di tutti gli obblighi indicati nell'“*Avviso*” e nella domanda di iscrizione, nel rispetto dei vincoli di mandato:
 - a) assolva con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
 - b) trasmetta tempestivamente alla stessa copia di tutti gli atti, anche delle controparti;
 - c) collabori proficuamente con l'INMP;
 - d) invii puntuali aggiornamenti periodici e renda informativa scritta su tutte le iniziative e le attività intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto o ricevuto dalle controparti;
 - e) assicuri la propria disponibilità ad effettuare, se richiesto per necessità, incontri presso la sede dell'INMP.

Art. 10

Compensi

- 1) Nel rispetto delle disposizioni della l. 49/23 sul c.d. “*equo compenso*”, nonché del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 e ss.mm.ii. e relative tabelle recanti i parametri forensi, salvo casi di particolare complessità della controversia, la cui natura particolarmente complessa dovrà essere riconosciuta dal Direttore Generale dell’INMP con deliberazione, l’Istituto dovrà liquidare il compenso secondo il parametro tabellare minimo del tariffario forense vigente come da “*Dichiarazione di accettazione del compenso e di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013*” (All. B1 o All. C1) che il Professionista dovrà sottoscrivere contestualmente al relativo Contratto.
- 2) Al legale spetta il rimborso spese forfettario nella misura del 15% di cui all’art. 2, secondo comma, del D.M. 55/2014 esclusivamente per l’attività di assistenza giudiziale.
- 3) Nel caso in cui sia stato necessario nominare un domiciliatario, ovvero nel caso di pluralità di difensori e società professionali, il compenso sarà disciplinato ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 55/2014 sulla scorta, in ogni caso, dell’applicazione dei valori minimi tabellari.
- 4) Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell’opera effettivamente svolta nella fase in cui si trova il procedimento, secondo quanto indicato dall’art. 4, quinto comma, del D.M. n. 55/2014 (fase di studio, fase di introduzione del procedimento, fase istruttoria procedimentale o processuale, fase decisoria, fase cautelare), calcolando la somma in misura proporzionale.
- 5) Qualora la vertenza si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con una transazione, il compenso sarà determinato in base a quanto indicato dall’art. 4, sesto comma, del D.M. n. 55/2014.
- 6) Per le cause che si siano concluse con pronuncia giudiziale che contenga la liquidazione delle spese legali in favore dell’Istituto, il compenso del professionista, se pattuito in misura inferiore, dovrà essere rideterminato nell’esatta cifra liquidata dal giudice per la singola e specifica causa.
- 7) Adottato l’atto deliberativo di conferimento dell’incarico, esclusivamente per gli incarichi di patrocinio giudiziale potrà essere liquidato l’anticipo fino ad un massimo del 30% sul totale dell’imponibile del compenso previsto, oltre IVA e CPA, previa presentazione da parte del professionista di specifica istanza e pre parcella per i riscontri di congruità da parte dell’Istituto nonché, all’esito, di trasmissione della fattura elettronica. La restante parte del compenso, unitamente al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.M. 55/2014, rimborso da riconoscere, ai sensi del superiore comma 2, solo per attività di patrocinio giudiziale, verrà liquidata al termine dell’incarico previa presentazione all’INMP del provvedimento che definisce il giudizio oppure, in mancanza, di puntuale relazione sull’attività svolta e previa verifica da parte dell’Istituto della sussistenza di copia di tutti gli atti processuali nel fascicolo d’ufficio, della prestazione resa e della conformità della parcella con il parametro tabellare minimo come specificato nel comma 1 del presente articolo. È onere del professionista relazionarsi con la competente U.O.C. per la costituzione della propria anagrafica nella contabilità dell’Ente.
- 8) Per gli incarichi di studio di questioni giuridiche non è previsto alcun acconto ed il compenso verrà interamente liquidato al termine dell’attività di consulenza, previa presentazione di tutti gli atti formati all’esito dell’attività di studio e di puntuale relazione sull’attività svolta.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

- 1) Il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti l’iscrizione e degli iscritti è finalizzato alla formazione dell’elenco ed al conferimento degli incarichi individuali.
- 2) Il Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà - INMP con sede legale in via San Gallicano, 25/a - 00153 Roma.
- 3) Il responsabile del trattamento è nominato con apposito atto del Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo rpd@inmp.it.

- 4) Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
- 5) I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti anche terzi a vario titolo coinvolti nello svolgimento dell'incarico.
- 6) In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
- 7) L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, salvo quanto previsto dal precedente comma 5, costituisce condizione per l'iscrizione nell'elenco.
- 8) Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Art. 12

Disposizioni finali

- 1) Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e ai Regolamenti dell'Istituto.
- 2) Qualunque modifica al presente Disciplinare deve essere oggetto di apposito atto deliberativo.

Art. 13

Pubblicità

- 1) Il presente Disciplinare viene pubblicato sul sito *web* dell'INMP nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nella sezione "Pubblicità Legale".

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Camponi